

Codice DB2000

D.D. 26 settembre 2014, n. 794

**VILLA PAPA GIOVANNI XXIII s.r.l. - Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'Ambulatorio di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1<sup>a</sup> livello extradegenziale, denominato AMBULATORIO VILLA PAPA GIOVANNI XXIII s.r.l., sito in Pianezza (TO), Strada San Gillio, 75 e contestuale nomina del Direttore Tecnico dell'Ambulatorio stesso.**

Vista la D.C.R. n° 616-3149 del 22 febbraio 2000 ove il Consiglio regionale ha precisato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

Preso atto che con D.G.R. n° 98-9422 del 1° agosto 2008 e s.m.i. la Giunta regionale ha stabilito nuove norme per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di Ambulatori eroganti attività di R.R.F. di 1° livello extradegenziale;

Premesso che con nota prot. n° 30355/DB20.16 del 6 dicembre 2012 il Dirigente del Settore competente ha espresso parere favorevole – a seguito di richiesta di realizzazione di ambulatorio di R.R.F. di 1° livello, presentata dalla Società VILLA PAPA GIOVANNI XXIII s.r.l. - allo svolgimento di tale attività esclusivamente in regime privatistico, da erogare esclusivamente ad utenti residenti nel territorio extrametropolitano (ASL TO3, ASL TO4, ASL TO5);

Vista l'istanza datata 10 giugno 2013, pervenuta all'ufficio competente con prot. n°19886/DB20.16 del 21 agosto 2013, da VILLA PAPA GIOVANNI XXIII s.r.l., con sede legale in Torino, piazza Gozzano,1 e sede operativa in Pianezza (TO), strada San Gillio, 75 per l'autorizzazione all'apertura di un Ambulatorio erogante attività di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello extradegenziale, in regime privatistico - all'interno della Casa di Cura VILLA PAPA GIOVANNI XXIII s.r.l. - denominato AMBULATORIO VILLA PAPA GIOVANNI XXIII s.r.l. - e di nomina del Direttore Tecnico dell'Ambulatorio di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello, da affidarsi al dott. Gregorio DEINITE, come risulta dalla documentazione agli atti, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione ed iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Catania. Tale istanza è stata integrata con documentazione pervenuta: in data 3 settembre 2013, con prot. n° 21405/DB20.16 del 10 settembre 2013;

Visto che il Legale Rappresentante della società VILLA PAPA GIOVANNI XXIII s.r.l ha dichiarato di svolgere attività ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello, esclusivamente in via privatistica e conseguentemente, si impegna a non presentare istanza di accreditamento per il periodo di validità del presente Piano Socio Sanitario Regionale, ex D.G.R. n° 98-9422 del 1° agosto 2008 e s.m.i.;

Preso atto che con nota prot n° 22010/DB20.16 del 18 settembre 2013 il Settore regionale competente invitava il Direttore Generale dell'A.S.L. TO3 a voler disporre una verifica del possesso dei requisiti, ex D.C.R. n° 616-3149 del 22 febbraio 2000 ed ex D.G.R. n° 98-9422 del 1° agosto 2008 e s.m.i., dell' Ambulatorio erogante attività di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello extradegenziale, denominato AMBULATORIO VILLA PAPA GIOVANNI XXIII s.r.l.;

Vista la determinazione n° 109 del 28 novembre 2013, pervenuta al competente Settore della Direzione Sanità con prot n° 1821/DB20.16 del 27 gennaio 2014, ove il Direttore S.C. Servizio

Igiene e Sanità Pubblica – Uff. Commissione di Vigilanza A.S.L. TO3 recepisce il verbale di sopralluogo effettuato presso la Casa di Cura privata VILLA PAPA GIOVANNI XXIII di Pianezza, Strada San Gillio 75, in data 7 ottobre 2013, col quale vengono richieste integrazioni;

Vista la determinazione n° 1297 del 27 aprile 2014, pervenuta all'ufficio del competente Settore della Direzione Sanità con prot n° 19710/DB20.16 del 23 settembre 2014, ove il Direttore S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Uff. Commissione di Vigilanza A.S.L. TO3 esprime parere favorevole all'attivazione dell'ambulatorio denominato AMBULATORIO VILLA PAPA GIOVANNI XXIII s.r.l. all'intern della Casa di Cura privata VILLA PAPA GIOVANNI XXIII s.r.l. ubicata in Pianezza, Strada San Gillio 75 in quanto risponde ai requisiti previsti dalla normativa vigente;

Rilevato pertanto, che l'Ambulatorio di Recupero e Rieducazione funzionale di 1° livello della Società VILLA PAPA GIOVANNI XXIII s.r.l. sito in Pianezza (TO), Strada San Gillio n.75, soddisfa i requisiti di struttura ambulatoriale di R.R.F. di 1° livello, ai sensi della normativa vigente;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE

Visto l'art. 194 del T.U.LL.SS. 27/07/1934, n. 1265;

visto l'art. 43 della L. 833/1978;

visto l'art. 3 del D. lgs. n. 29/1993, così come modificato dal D. Lgs. n. 165/2001;

vista la D.C.R. n. 616-3149 del 22/02/2000;

vista la D.G.R. n° 98-9422 del 1° agosto 2008 e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

vista la D.G.R. n° 30-149 del 21/07/2014

#### *determina*

- di autorizzare, per le motivazioni esplicitate in premessa, in seguito ad istanza formulata dal Legale Rappresentante della società VILLA PAPA GIOVANNI XXIII s.r.l., l'apertura dell'Ambulatorio erogante attività di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello extradegenziale, denominato AMBULATORIO VILLA PAPA GIOVANNI XXIII s.r.l, con sede operativa in Pianezza (TO), Strada San Gillio n.75, le prestazioni dovranno essere erogate esclusivamente in via privatistica, ad utenti residenti nel territorio extrametropolitano (A.S.L. TO 3, A.S.L. TO 4, A.S.L. TO 5);

- di autorizzare – così come espresso in premessa - a seguito dell'istanza presentata dal Legale Rappresentante della società VILLA PAPA GIOVANNI XXIII s.r.l., la nomina del dott. Gregorio DEINITE, quale Direttore Tecnico dell'Ambulatorio di Recupero e Rieducazione Funzionale, di cui al precedente alinea; e di incaricare il dott. Gregorio DEINITE, di comunicare sollecitamente alla competente A.S.L. TO3, ogni circostanza che possa implicare situazione di incompatibilità, prevista dalla normativa vigente;

- di incaricare il Legale Rappresentante della società VILLA PAPA GIOVANNI XXIII s.r.l. di comunicare al Settore competente, tempestivamente le modificazioni permanenti dell'orario di apertura e dell'impegno orario del Direttore Tecnico e, in via preventiva, per la relativa autorizzazione, ogni eventuale elemento di variazione di titolarità, direzione tecnica, attrezzature principali e locali d'esercizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 23, comma 1, lettera a), del d.lgs n. 33/2013.

Il Direttore  
Fulvio Moirano